

BIO
Attualità

Novità in agricoltura biologica 2025

Panoramica delle principali modifiche
delle ordinanze bio e dei marchi bio





Ordinanza bio (OrdB)

In generale

Definizioni	Inserimento della definizione «integrità dei prodotti biologici». Ord. bio: art. 4, lett. h <i>Integrità è sinonimo di affidabilità, probità, incorruttibilità.</i>
OGM	In caso di impiego di prodotti e sostanze non biologici che rappresentano un rischio di inquinamento a causa di organismi geneticamente modificati va chiesta una conferma del venditore che i prodotti e le sostanze in questione non sono organismi geneticamente modificati. Ord. bio: art. 24abis, cpv. 1, lett. i <i>Questa prassi si è affermata in Svizzera, grazie alla dichiarazione di garanzia esistono ora chiare regole in merito.</i>
Acquacoltura	
In generale	L'Ordinanza bio si applica ora anche ai prodotti dell'acquacoltura trasformati e non trasformati. Sono tuttora esclusi insetti, pesca e caccia. Nell'Ordinanza viene inserita una 5a sezione che disciplina le esigenze in materia di produzione di alghe e degli animali dell'acquacoltura. Ord. bio: art. 1, 2bis e 3 <i>L'Ordinanza bio non si applica ai prodotti della pesca (cattura di animali selvatici). Per quanto riguarda i prodotti menzionati viene fatta una distinzione tra prodotti dell'acquacoltura e alghe (alghe provenienti da acquacolture e raccolta di alghe selvatiche).</i>
Definizioni	La definizione «prodotti» include ora anche i prodotti dell'acquacoltura. Viene inserita la definizione di «acquacoltura». Ord. bio: art. 4, lett. a e g / Reg. UE no. 1380/2013: art. 4, cpv. 1 (25) <i>L'«acquacoltura» viene definita ai sensi del Regolamento UE menzionato.</i>
Disposizioni del DEFR	Il DEFR può emanare disposizioni in merito a: requisiti per la produzione e la coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura; requisiti per la produzione, l'origine, l'alimentazione e la salute degli animali d'acquacoltura nonché per le pratiche zootecniche; procedure di controllo applicabili. Ord. bio: art. 8, cpv. 1 ^{ter} e 16h ^{bis} / Ord. bio DEFR: art. 16a / Reg. UE 2028/848: allegato II, parte III, cpv. 2.1 e 3.1
Aziende bio	Sono ora equiparate alle aziende biologiche anche le aziende che producono animali d'acquacoltura e/o alghe in impianti di acquacoltura secondo i requisiti dell'Ordinanza bio. Ord. bio: art. 5, cpv. 2
Disposizione transitoria	Le riserve ancora esistenti al 31 dicembre 2024 di prodotti di acquacoltura e alghe ottenuti conformemente al diritto anteriore possono essere fornite fino al loro esaurimento. Ord. bio DEFR: disposizioni transitorie. <i>I prodotti dell'acquacoltura e le alghe finora sono stati ottenuti in regime biologico secondo norme di diritto privato. Il periodo di transizione permetterà alle aziende interessate di attuare senza difficoltà le nuove norme di diritto pubblico.</i>
Prescrizioni	Per la produzione e la coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura vanno rispettate le disposizioni del Regolamento UE. L'impiego di polvere di emoglobina per sostituire la farina di pesce è ammesso. Negli impianti di acquacoltura esterni può essere fatto ricircolare fino al 90 % dell'acqua. Ord. bio: art. 8, cpv. 1 ^{ter} e Art. 16h ^{bis} / Ord. bio DEFR: art. 16a / Reg. UE 2018/848: allegato II, parte III <i>La Svizzera come Paese senza sbocchi marittimi produce solo pochi prodotti non trasformati dell'acquacoltura e alghe selvatiche che sovente provengono dall'UE. Per questo motivo nell'atto giuridico dell'UE viene inserita un'osservazione che disciplina i requisiti e le procedure di controllo.</i>
Certificato	Le categorie di prodotti nel certificato includono ora le alghe e i prodotti dell'acquacoltura non trasformati e trasformati. Ord. bio: art. 30a ^{ter} <i>Questo adeguamento permette di regolamentare le categorie di prodotti in modo identico alle prescrizioni in vigore nell'UE.</i>
Trasformazione derrate alimentari	
Produzione di lievito	L'aggiunta fino al 5 % di estratto o autolisato di lievito non biologico per la produzione di lievito biologico è permessa fino al 31 dicembre 2025. Ord. bio DEFR: disposizioni transitorie
Additivi alimentari	Estensione del campo di applicazione per le seguenti sostanze: acido ascorbico (E300) per prodotti a base di carne; lecitina (E322) per prodotti di origine animale; lattato di sodio (E325) per prodotti di origine vegetale. Viene aggiornato l'utilizzo previsto per: pectina (E440(i)). Sono aggiunti: metabisolfito di sodio (E223) per i crostacei; tartrato di sodio e potassio (E337) per prodotti vegetali; cellulosa (E460) per la produzione di gelatina. Ord. bio DEFR: allegato 3, parte A
Ingredienti non biologici	La voce «alghe» è stata stralciata. Ord. bio DEFR: allegato 3, parte C <i>Dopo l'inserimento dell'acquacoltura nel campo di applicazione dell'Ordinanza bio svizzera le alghe possono essere certificate biologiche anche in Svizzera.</i>
Prodotti per la pulizia e la disinfezione	Nell'allegato 8 dell'Ord. bio DEFR sono ora elencati i prodotti che non possono essere utilizzati come biocidi. Ord. bio DEFR: art. 4c, cpv. 1 e 2; allegato 8, cifra 3 <i>Analogamente all'UE nell'allegato 8 cifra 3 sono definiti i prodotti che nella produzione animale non possono essere utilizzati come biocidi (per la disinfezione). L'impiego di prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli non rientra nel campo di applicazione dell'allegato 8. Tale voce è stralciata.</i>
Procedimenti	Il termine per l'autorizzazione dell'applicazione di sistemi a scambio ionico e resine assorbenti viene prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 2025). Ord. bio DEFR: disposizioni transitorie <i>La proroga del termine conferisce sufficiente tempo al ramo per mettere in atto alternative.</i>



Ordinanza bio (OrdB) seguito

Produzione vegetale

Prodotti fitosanitari Sono stati aggiunti i seguenti prodotti: estratto acquoso dei semi germinati di lupino dolce (*Lupinus albus*), metasilicato di magnesio idrogeno, minerale silicato (talco E553b), pirofosfato ferrico. All'attuale prescrizione per l'uso alla voce «coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina e olio di paraffina» è stato aggiunto «fatta eccezione per l'amido idrossipropilato». Ord. bio DEFR: allegato 1

Questi prodotti fitosanitari secondo l'Expert Group on Organic Farming (EGTOP) sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica. La commissione UE pertanto ha inserito questi prodotti fitosanitari nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Negli scorsi anni sono giunti sul mercato nuovi adesivi e sostanze umidificanti che migliorano la resistenza alla pioggia dei prodotti fitosanitari. Ciò potrebbe permettere la riduzione di principi attivi e va pertanto valutato positivamente (in particolare per quanto riguarda i fungicidi a base di rame). Una serie di questi adesivi e sostanze umidificanti è basata sull'amido idrossipropilato. Si tratta di un derivato di diversi amidi vegetali ed è chiamato anche «amido modificato». È biodegradabile e non è tossico.

Semente **Sistema d'informazione** La banca dati «OrganicXseeds» viene aggiornata regolarmente. I commercianti quando registrano materiale di moltiplicazione biologico nella piattaforma OrganicXseeds inseriscono la quantità di semente (in g o kg) e il numero di talee/piantine disponibili. Ord. bio: art. 33a, cpv. 1-3/ Ord. bio DEFR: art. 16h, lett. g

Requisiti dettagliati per il sistema d'informazione migliorano la trasparenza della situazione del mercato. Ai produttori viene fornita una panoramica dell'offerta di semente e materiale di moltiplicazione biologici sul mercato e dei quantitativi disponibili.

Semente convenzionale La deroga relativa all'obbligo di notifica di specie per le quali le sementi di produzione biologica esistono solo in quantità molto esigua è stata abrogata. L'impiego di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici va ora sempre notificato. Le domande per l'impiego di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici a scopo di ricerca vanno ora rivolte all'Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica (FiBL) e non più all'UFAG. Ord. bio: art. 13a/ art. 33a, Abs. 2

Essenzialmente si tratta di fornire la prova della non disponibilità. Come prova è sufficiente un tabulato del sistema d'informazione secondo art. 33a LAgr (cpv. 2). La stampa non è necessaria se il sistema dispone di una funzione cronologica. Se una varietà non è disponibile occorre motivare perché nessuna delle varietà biologiche della stessa specie è adatta. Con l'obbligo di notifica si vuole rendere trasparente la richiesta del mercato di semente e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici. Su tale base i partecipanti al mercato potranno adeguare la propria offerta.

Notifiche Per piante ornamentali, semente per superfici per la promozione della biodiversità, erbe medicinali, aromatiche e spezie nonché per la verdura la notifica ai sensi dell'art. 13a, cpv. 4 è facoltativa fino al 31 dicembre 2029. Disposizione transitoria; Ord. bio: art. 13a, cpv. 4

L'obbligo di notifica è stato prorogato per evitare eccessivi oneri amministrativi alle aziende.

Lista semente Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) non fornisce più la lista delle specie per le quali è disponibile sufficiente semente o materiale vegetativo di moltiplicazione. Ord. bio: art. 13, cpv. 3^{bis}, art. 33a/ Ord. bio DEFR: art. 16i

L'articolo 13 cpv. 3bis viene abrogato e integrato nell'articolo 33a. Ciò permette di raggruppare le informazioni sul sistema d'informazione per semente e materiale vegetativo di moltiplicazione. Il FiBL si occupa della pubblicazione delle liste.

Allevamento degli animali in generale

Disposizioni per l'uscita all'aperto Le cifre 1 (Corte per animali della specie bovina e bufali, pecore e capre) e 3 (Area con clima esterno per pollame da reddito) sono abrogate. Ord. bio DEFR: allegato 6

Per le categorie di animali menzionate alle cifre 1 e 3 valgono le disposizioni sull'uscita regolare all'aperto ai sensi dell'articolo 75 OPD e i requisiti secondo l'allegato 6 OPD. Oltre alle norme relative all'uscita regolare all'aperto sono ora disciplinate solo le sperfici totali per gli animali della specie suina. Il riferimento all'OPD nella frase introduttiva va adeguato. Nel titolo della tabella, «corte» è stata sostituita con «superficie di uscita» in modo da corrispondere all'OPD e alle disposizioni URA.

Definizioni Le definizioni «animale da reddito» e «animale da compagnia» sono precisate con il riferimento alle definizioni nell'Ordinanza sugli alimenti per animali: un animale da compagnia pertanto non è un animale destinato alla produzione di derrate alimentari. Ord. bio: art. 1, cpv. 1, lett. c

Api Per il rinnovo degli apiari è ora possibile incorporare ogni anno al massimo il 20 % di regine e sciami non biologici. Ord. bio DEFR: art. 8, cpv. 2

In Svizzera finora era possibile solo il 10 %. Il livello viene adeguato all'UE. Gli sciami naturali non vanno considerati nel 20 % di sciami non biologici.

SSRA specie bovina In determinate situazioni sono ora accettate isolazioni temporanee in gruppo. OPD: cifr. 2.5, allegato 6, lett. A

La norma relativa all'isolamento di animali in situazioni eccezionali (parto, malattia, lesione) è semplificata: animali singoli o in gruppi possono essere temporaneamente tenuti in box ad area unica o ad aree multiple.

Pecore Le greggi transumanti possono temporaneamente pascolare su superfici gestite in modo non biologico. Ord. bio: art. 16a, cpv. 8

Viene precisato che solo gli animali della specie ovina possono rientrare nella definizione di greggi transumanti. La formulazione «animali estivati» decade.

Suini I requisiti relativi all'intera superficie per gli animali della specie suina sono definiti nell'allegato 6 (2). Ord. bio DEFR: art. 4abis, cpv. 2, allegato 6 (2)



Ordinanza bio (OrdB) seguito

Estivazione	Estivazione in aziende non biologiche Se possibile l'estivazione deve avvenire in aziende biologiche. Se gli animali non vengono estivati in aziende biologiche occorre fornire la prova che è garantito un flusso delle merci separato. Ord. bio: art. 15b Gli animali biologici vanno in ogni caso allevati su superfici di estivazione che adempiono ai requisiti della gestione secondo gli articoli 26-33 OPA. Sono considerate superfici di estivazione a) pascoli/aziende comunitari; b) pascoli di estivazione e c) prati da sfalcio la cui resa viene impiegata come foraggio durante l'estivazione. La separazione degli animali e dei loro prodotti può essere considerata adeguata se gli animali sono munti in stalle diverse o perlomeno in compartimenti diversi. Una separazione adeguata durante la mungitura è garantita anche se gli animali biologici sono munti per primi e il latte viene coerentemente separato.
Detenzione animali / foraggiamento	
Amminoacidi	Gli amminoacidi sintetici, i loro sali e i prodotti analoghi come additivi per alimenti e sostanze ausiliarie per la trasformazione sono vietati. Ord. bio DEFR: art. 4a ^{ter} , cpv. 1 lett. d Gli amminoacidi naturali possono essere impiegati come additivi per alimenti per gli animali e sostanze ausiliarie per la trasformazione; sono vietati solo gli amminoacidi sintetici.
Acquacoltura e animali domestici	Sono ora disciplinati i mangimi per animali domestici e acquacoltura. Ord. bio DEFR: allegato 7 Secondo l'Expert Group for Technical Advice on Organic Production (EGTOP) istituito dalla Commissione UE i prodotti elencati sono compatibili con gli obiettivi della produzione biologica.
Designazione degli alimenti per animali da compagnia	La designazione «biologico» può essere utilizzata nella denominazione specifica e nelle indicazioni sulla composizione se l'alimento per animali soddisfa le esigenze previste dagli articoli 16a, capoversi 2 e 7, 16k ^{bis} e 16l e se almeno il 95 per cento del peso degli alimenti di origine agricola è biologico. Per l'utilizzo della designazione «indicazioni sulla composizione» o «indicazioni sulla composizione e nello stesso campo visivo della denominazione specifica» valgono regole analoghe a quelle per le derrate alimentari. Ord. bio: art. 21b ^{bis} Le prescrizioni per il contrassegno degli alimenti per animali da compagnia si orientano alle prescrizioni per le derrate alimentari, questi prodotti infatti sono venduti ai clienti con gli stessi criteri delle derrate alimentari.
Alimenti per animali non biologici	Il termine per l'acquisto di alimenti non biologici per suini e pollame viene prorogato fino al 31. 12. 2030. Disposizioni transitorie; Ord. bio DEFR: modifica del 31. 10. 2012, cpv. 8 e allegato 5 Sul mercato sono tuttora disponibili quantitativi sufficienti di mangimi proteici biologici per garantire l'alimentazione di suini e pollastrelle con sufficienti amminoacidi essenziali. L'UE ha prorogato il termine fino alla fine del 2026.
Disposizione transitoria	Gli alimenti biologici per animali da compagnia possono essere prodotti e designati secondo il diritto anteriore fino al 31. 12. 2025. Disposizione transitoria; Ord. bio: art. 39o, cpv. 2
Conversione al biologico	
Periodo di conversione	Non è necessaria una nuova conversione se a causa di misure ordinate dall'autorità è temporaneamente impossibile adempiere le esigenze dell'Ordinanza bio. Ord. bio: art. 8, cpv. 4 e 5 Le aziende sono per esempio tenute a mettere in atto le misure di lotta contro il coleottero giapponese ordinate dall'autorità. Pur essendo temporaneamente impossibile adempiere i requisiti dell'Ordinanza bio sulle superfici biologiche che nel singolo caso sarebbero declassate, l'azienda continua a essere considerata biologica. Se tuttavia l'integrità sulle superfici interessate non può essere garantita è necessaria una nuova conversione.
Raccolta selvatica	
Alghe selvatiche	Il DEFR può emanare ulteriori disposizioni sulle esigenze in materia di raccolta di alghe selvatiche nonché sulla procedura di controllo applicabile. Ord. bio: art. 14, rubrica e cpv. 5 Oltre alla raccolta di piante selvatiche è ora disciplinata anche la raccolta di alghe selvatiche.
Ord. bio: Ordinanza sull'agricoltura biologica del Consiglio federale	LAgr: Legge sull'agricoltura
Ord. bio DEFR: Ordinanza del dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR sull'agricoltura biologica	OPA: Ordinanza sui pagamenti diretti



Bio Suisse Agricoltura

Globalità aziendale

Api	I requisiti minimi riguardo alle regioni sono aboliti. Parte II: art. 5.8 e Art. 5.8.1 Tutti gli apiari devono situarsi in luoghi che adempiono interamente i requisiti delle direttive.
Commercializzazione parallela	Per la commercializzazione parallela di colture non nettamente distinguibili va ora data notifica all'ente di certificazione. La notifica sostituisce l'autorizzazione speciale. Parte II: art. 1.2.7.3 L'obbligo di notifica semplifica il processo. Le condizioni per la commercializzazione parallela sono definite nell'art. 1.2.7.3. È disponibile un formulario per la notifica all'ente di certificazione.
Produzione vegetale	
Materiale di copertura e pacciamatura	Le pellicole degradabili per la pacciamatura che vengono incorporate nel suolo dopo la coltura devono figurare nell'elenco dei fattori di produzione del FiBL. Le pellicole presenti in azienda al 1. 1. 2025 possono essere impiegate fino al loro esaurimento. Parte II: art. 2.1.1.4 L'impiego di materiale di copertura sintetico che dopo la coltura non viene incorporato nel suolo (p. es. rafia di polipropilene o pellicola nera di plastica) è tuttora permesso. Il suo impiego va ridotto al minimo. Dopo la coltura va asportato dalle superfici, riutilizzato o smaltito.



Bio Suisse Agricoltura

seguito

Parte inerbita	La superficie per la promozione della biodiversità «striscia su superficie coltiva» può essere computata come superficie inerbita tutto l'anno. Parte II: art. 2.1.4.1 Finora almeno il 20 % risp. il 10 % della superficie di avvicendamento doveva essere inerbita tutto l'anno con prato artificiale, maggese di avvicendamento e maggese fiorito ai quali ora si aggiunge anche la striscia su superficie coltiva.
Concimazione con fosforo	La concimazione con fosforo deve essere bilanciata in modo equilibrato (max. 100 %). Il margine di tolleranza del 10 % è abolito. Parte II: art. 2.4.2.5 Si tratta di un adeguamento alle prescrizioni PER
Allevamento di animali in generale	
Api	Registro dell'ubicazione degli apiari La prova dell'ubicazione è possibile in forma elettronica. Parte II: art. 5.8.4 Nutrizione Per la nutrizione artificiale con canditi biologici anziché miele non è più necessario il consenso dell'ente di certificazione. La nutrizione durante la mezza stagione non è più ammessa. La nutrizione di soccorso è possibile senza autorizzazione speciale. Parte II: art. 5.8.6 La nutrizione di soccorso non è possibile se occorre prima chiedere un permesso. Lo stesso è ora sostituito da un'accurata registrazione onde evitare il rilascio successivo di autorizzazioni. Allevamento e riproduzione delle api È in vigore un divieto assoluto della spuntatura delle ali delle api regine. L'asportazione totale della covata maschile è ammessa solo per combattere la varroa, lo stesso vale per escludere la regina a griglia e apiscampi. Le trappole polliniche possono essere applicate alla porticina d'ingresso. Parte II: art. 5.8.9 In agricoltura biologica non vi è alcuna ragione per spuntare le ali alle regine. L'asportazione della covata rappresenta un intervento meno gravoso del trattamento con acido formico. Una raccolta adeguata di polline fa parte delle buone pratiche apistiche.
Pollame	L'impiego di medicinali veterinari chimici di sintesi con la sostanza attiva Fluralaner (p. es. Exzolt) contro gli acari degli uccelli è ammesso solo su prescrizione del veterinario e con un permesso speciale della commissione del marchio produzione. Le condizioni e i criteri sono contenuti nel «Catalogo dei criteri per il rilascio di permessi speciali – Produttori». Parte II: art. 4.5.1 L'insetticida e acaricida sintetico Fluralaner è controverso e pertanto dall'anno prossimo potrà essere impiegato solo con un permesso speciale.
Allevamento di animali/foraggiamento	
Suini e pollastrelle	Fino al 31. 12. 2030 le seguenti specie di animali possono essere nutrite con il 5 % di componenti proteiche non biologiche: suini fino a 35 kg / pollastrelle e pollastri fino alla 18a settimana di vita / polli da ingrasso fino al 21° giorno / tutte le altre specie di pollame fino al 42° giorno. Parte II: art. 4.2.4.2 Il termine di transizione per i giovani animali è stato adeguato in seguito alla disposizione relativa alle proteine di patate.
Pollame	Nella fase di finissaggio di polli in un'unità di pollaio può essere tenuto un branco di al massimo 500 animali. Sono ammesse diverse unità di pollaio per azienda ma possono essere tenuti al massimo 6000 animali da ingrasso per azienda. Parte II: art. 5.5.6.3 Per i pollai esistenti il 31. 12. 2024 con diversi branchi di animali da ingrasso vale un periodo di transizione di 20 anni.
Suini	Fino al 31. 12. 2030 nel foraggio per maiali può di nuovo essere impiegato il 5 % di proteine di patate non biologiche. Parte II: art. 4.2.4.2 Dall'introduzione del foraggio bio al 100 % alcune aziende lamentano qualità inferiori di grasso e/o una durata più lunga di ingrasso che causano entrambe notevoli perdite finanziarie. Sul mercato le proteine di patate bio sono pressoché inesistenti.
Conversione	
Api	La cera da apicoltura non biologiche che convertono la propria attività non deve essere sostituita a condizione che siano rispettati i valori limite dei residui (in particolare timolo max. 5 mg/kg). Per il passaggio da azienda Ord. bio a Gemma non è necessario un anno di conversione se i valori limite dei residui per la cera sono rispettati. Parte II: art. 1.3.2 Le differenze tra apicoltura secondo Ord. bio e Gemma sono esigue.

Bio Suisse Trasformazione e commercio

In generale

Gemma su documenti di accompagnamento	Sui documenti di accompagnamento i prodotti semilavorati e i prodotti finali che rispettano i requisiti Gemma Bio Suisse vanno contrassegnati come prodotti «Gemma svizzera» o «Gemma CH». Sono possibili anche abbreviazioni. Parte III: art. 1.10.4.1 La precisazione delle prescrizioni relative al contrassegno Gemma serve a rendere più semplice e comprensibile la documentazione senza lacune dei prodotti Gemma.
Rilavorazione	La rilavorazione e la conseguente riduzione di scarti alimentari corrispondono ai principi di Bio Suisse. La rilavorazione tuttavia non deve andare a scapito della qualità dei prodotti Gemma. Parte III: art. 1.7.4 La rilavorazione deve avvenire mantenendo un «sano» equilibrio in modo da rispettare i requisiti legali e evitare perdite di qualità. Nei limiti del possibile va comunque evitata.
Aziende specializzate in lotta anti-parassitaria (ALA)	L'ALA è tenuta a redigere un rapporto annuale relativo a tutti i monitoraggi e trattamenti e a inviarlo a Bio Suisse. Parte III: art. 1.12.3.1c Documentazione La modifica è già una prassi comune e viene semplicemente adeguata nelle direttive Bio Suisse.

Bio Suisse Trasformazione e commercio seguito

Procedimenti e metodi di trasformazione	<p>L'impiego della rilevazione di corpi estranei a raggi X non richiede più un'autorizzazione speciale bensì è ammesso come procedimento di misurazione e di verifica. Parte III: art. 1.7.1</p> <p>L'attuale procedura con un'autorizzazione speciale è abolita. L'informazione sull'impiego è tuttora contenuta nel formulario per la domanda di licenza. Questa decisione si basa su un'ampia base decisionale elaborata da un gruppo di lavoro sulla scorta di dati scientifici.</p>
Accettazione merci e controllo del flusso delle merci	<p>I prodotti importati consegnati in Svizzera per l'ulteriore trasformazione possono recare l'indicazione «BIOSUISSE ORGANIC» sull'etichetta dell'azienda estera. Parte III: art. 1.5</p> <p>Giusta la Parte V i prodotti importati vanno contrassegnati come «BIOSUISSE ORGANIC» e all'accettazione della merce in Svizzera come prodotto Gemma. La modifica della dichiarazione su tutti i contenitori importati sarebbe un onere eccessivo.</p>
Singoli prodotti	
Tutti i prodotti	<p>Estratti aromatici Se gli estratti aromatici Gemma fanno parte degli ingredienti che danno in nome al prodotto finale vanno impiegati anche altri componenti dell'ingrediente. Fanno eccezione da questa regola gli ingredienti che vengono utilizzati tipicamente sotto forma di estratti e che danno il nome al prodotto come per esempio il caffè o l'estratto di menta. Parte III: art. 2/6.5/7/11.5/15</p> <p>Si tratta di un adeguamento alla prassi comune.</p> <p>Microorganismi Nelle direttive Bio Suisse la denominazione dei microorganismi per prodotti fermentati è stata unificata: «Microorganismi per prodotti fermentati». Parte III: art. 2.4.5/ 2.8.7/ 9.3.5/ 22.1.4/ 22.3.5</p>
Alcolici e aceto	<p>Birra Il capitolo Birra non era aggiornato, pertanto è stato rielaborato e adeguato ai requisiti attuali. Parte III: rielaborazione dell'intero capitolo 11.1</p> <p>Etichettatura I vini di frutta analcolici vanno contrassegnati come tali. Parte III: art. 11.3.6</p> <p>Per informare i consumatori in merito al procedimento supplementare di dealcolizzazione, la dicitura «dealcolizzato» deve figurare sull'etichetta del prodotto.</p> <p>Procedimento di trasformazione L'osmosi inversa è ammessa per l'arricchimento del succo d'uva e di mela. Per i vini di frutta analcolici sono ammessi la fermentazione arrestata, l'osmosi inversa e la distillazione sottovuoto. Parte III: art. 11.2.1/ Parte III: art. 11.3.1</p> <p>Si tratta di un metodo corrente per la dealcolizzazione e l'arricchimento del mosto.</p>
Carne	<p>Etichettatura I prodotti formati ottenuti dalla macinazione della carne vanno ora contrassegnati come tali: «prodotto formato a base di carne tritata». Parte III: art. 4.2.6.</p> <p>Viene immesso sul mercato un numero crescente di prodotti ottenuti da carne macinata. Ai fini della trasparenza vanno dichiarati come tali anche sull'imballaggio.</p> <p>Affumicatura Per i prodotti a base di carne è consentita la procedura «Cleansmoke». Parte III: art. 4.2.1</p> <p>Mediante filtrazione e pulizia con acqua il metodo Cleansmoke elimina dal fumo dannosi idrocarburi policiclici aromatici nonché cenere e catrame. È ammesso come alternativa all'affumicatura tradizionale. Il procedimento è considerato molto rispettoso del prodotto e dell'ambiente, ciò che corrisponde ai principi di Bio Suisse.</p> <p>Procedimenti di trasformazione Il condensato primario ottenuto dal procedimento Cleansmoke viene registrato come coadiuvante per la trasformazione. Parte III: art. 4.2.5</p> <p>In seguito all'autorizzazione di Cleansmoke, il fumo ottenuto dal condensato di fumo primario è inserito nelle direttive come coadiuvante per la trasformazione di origine non agricola.</p>
Cereali, leguminose, prodotti di macinazione, paste alimentari e prodotti da forno	<p>Definizioni Nuovo titolo del capitolo: «Cereali, leguminose, prodotti di macinazione, paste alimentari e prodotti da forno». Parte III: capitolo 7</p> <p>In seguito all'introduzione del capitolo «22 Alternative vegetali a latticini e prodotti a base di carne» nel 2024 e allo spostamento dei capitoli «7.6 Bevande a base di leguminose e cereali» e «7.7 Tofu, tempeh e altri prodotti a base di proteine vegetali» dal capitolo 7 al capitolo 22 il titolo del capitolo 7 viene adattato.</p> <p>Combustibili Per la preparazione di dolci cotti nel forno a legna sono ammessi legno non trattato, trucioli e segatura di legno indigeno. Parte III: art. 7.3.5</p> <p>Analogamente ad altri prodotti i requisiti per il legno per affumicare valgono anche per i prodotti cotti nel forno a legna.</p> <p>Coadiuvanti Per la riduzione del contenuto di acrilammide sono ora autorizzati l'acido citrico E 330 e il citrato di calcio E 333. Parte III: art. 7.3.5</p> <p>Per alcune ricette specifiche le sostanze autorizzate finora non permettevano di ridurre in misura sufficiente il contenuto di acrilammide nei prodotti da forno Gemma.</p> <p>Dichiarazione I trattamenti «sbollentamento» e «sbollentamento a vapore» vanno ora dichiarati. Parte III: art. 7.4.6</p> <p>I trattamenti termici come lo sbollentamento o lo sbollentamento a vapore prolungano la conservabilità e vanno dichiarati per la pasta fresca.</p>



Bio Suisse Trasformazione e commercio seguito

Spezie, tè	<p>Definizioni Nuovo titolo del capitolo: «Erbe, miscele di erbe essiccate, tè e mate». Parte III: art. 9.1.4 Secondo il diritto sulle derate alimentari «Ordinanza del DFI sulle bevande, art. 58 Definizioni» il tè e il mate non rientrano nel capitolo relativo alle erbe essiccate e alle miscele di erbe bensì sono definiti tè e mate.</p> <hr/> <p>Fermentazione La fermentazione viene aggiunta come procedimento di trasformazione ammesso. Parte III: art. 9.1.4.1 Durante l'essiccazione di alcune erbe per tisane e erbe aromatiche ha luogo una fermentazione spontanea.</p> <hr/> <p>Sterilizzazione con vapore saturo La sterilizzazione con vapore saturo di tè rooibos destinato alla vendita al dettaglio è permessa. Parte III: art. 9.1.4.1 Il Paese di esportazione Sudafrica prescrive per il tè rooibos la sterilizzazione con vapore saturo. L'arbusto rooibos viene coltivato esclusivamente in Sudafrica.</p>
Prodotti dell'apicoltura	<p>Il contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) va misurato durante l'invasatura del miele. Parte III: art. 12.2.2 In seguito a numerose richieste è ora stato precisato quando occorre misurare il contenuto di HMF.</p>
Latte e latticini	<p>Non deve più essere raggiunto il valore di beta-lattoglobulina di 500 mg/l per il latte e le bevande a base di latte. È inoltre permessa un'unica pastorizzazione precedente. Parte III: art. 2.2.1 Il valore di beta-lattoglobulina del latte e delle bevande a base di latte indica quanto delicatamente viene riscaldato il prodotto. Può essere raggiunto unicamente con un procedimento diretto a temperatura ultra alta UHT. Il procedimento UHT indiretto è meno delicato ma più rispettoso delle risorse e richiede meno energia. Il latte UHT è un prodotto ultralavorato che per quanto riguarda le sostanze nutritive non è assolutamente paragonabile al latte fresco.</p>
Frutta	<p>L'acerola come vitamina C naturale può essere aggiunta a succhi di frutta e di verdura, nettari e sciroppi. Non è più limitata agli alimenti destinati a lattanti e bambini. Parte III: art. 6.3.3</p>
Alternative vegetali a latticini e prodotti a base di uova e carne	<p>Definizioni Nuovo titolo del capitolo: «Alternative vegetali a latticini e prodotti a base di uova e carne». Parte III: capitolo 22 Nel capitolo 22 è ora incluso anche un sottocapitolo relativo a un'alternativa vegana alla maionese.</p> <hr/> <p>Additivi Per prodotti a base di tofu formati e congelati è ora ammessa la farina di semi di carrube E410. Parte III: art. 22.3.3 L'aggiunta di farina di semi di carrube è permessa per impedire che i prodotti formati a base di tofu dopo lo scongelamento perdano la forma.</p> <hr/> <p>Alternative vegetali alla maionese Le direttive Bio Suisse includono ora anche la maionese vegana. Parte III: capitolo 22.4</p>
Oli e grassi vegetali	<p>Nuovo titolo del capitolo: «Oli e grassi commestibili per arrostire e friggere nonché per la trasformazione complementare». Parte III: art. 10.2 Il titolo è stato adattato visto che in alcuni capitoli delle direttive si parla di olio commestibile.</p>
Dolciumi	<p>Per la produzione di zucchero è ora ammesso il carbonato di calcio. Il carbone attivo è ora ammesso anche per la filtrazione di inulina e sciroppo di agave. Parte III: art. 14.1.5</p>
Obbligo di contratto e di controllo	
Contratto di licenza	<p>I produttori di substrato per funghi devono stipulare un contratto di licenza. Parte I: art. 2.3 Si tratta di una pratica comune ora inclusa nelle direttive.</p>



Demeter: Agricoltura

Produzione vegetale

Concimi Sono ammessi i prodotti a base di legno fresco non trattato come segatura, corteccia e trucioli. Allegato 3: punto 2.2
Si tratta di una pratica comune ora inclusa nelle direttive.

Allevamento di animali

Foraggiamento **Complementi e additivi** «Prodotto di fermentazione contenente riboflavina» è stato incluso nell'elenco come additivo ammesso. Allegato 2: 2. Complementi e additivi
I prodotti di fermentazione contenenti riboflavina sono una fonte di vitamina B2 e per esempio nel mangime per il pollame sono irrinunciabili.

Apicoltura Le direttive per l'apicoltura sono state adeguate alle norme Demeter internazionali ed è stato modificato il numero del capitolo. Capitolo 4.11
Salvo alcune eccezioni il contenuto delle direttive rimane invariato. I campioni di cera p. es. devono essere esenti da residui di trattamenti. Agli apicoltori si consiglia di leggere attentamente le direttive a partire dal capitolo 4.11.



Demeter: Trasformazione e commercio

Dichiarazione

Enzimi Gli enzimi e i conservanti aggiunti vanno dichiarati con l'indicazione del nome. Capitolo 6.3
 La norma è utile per soddisfare la dichiarazione completa richiesta e per la trasparenza. Vale dalla sua entrata in vigore per i nuovi prodotti e per i nuovi imballaggi di prodotti esistenti.

Approvazione del prodotto L'obbligo già esistente di approvazione di un prodotto tramite la piattaforma Orders (già Inspectanet) viene integrato nelle direttive. Capitolo 8.3.1

Dichiarazione degli ingredienti I panifici integralmente biologici sono esentati dall'obbligo di approvazione Demeter di prodotti bio (Gemma) con la dichiarazione degli ingredienti Demeter. Capitolo 8.3.1.4
 La deroga per panifici integralmente biologici è ormai prassi comune. Uno scambio è escluso dato che questi panifici possono impiegare solo una qualità per ogni tipo di farina. Anche per i pani bio utilizzano farina Demeter che possono dichiarare come tale nella lista degli ingredienti.

Singoli prodotti

Coloranti Nuovo capitolo relativo ai coloranti per tessili. Capitolo 7.18

Vino e spumante **Coadiuvanti per la trasformazione** L'aggiunta di mosto rettificato per lo zuccheraggio del vino e dello spumante è ammessa fino ad un aumento della gradazione alcolica di al massimo 1,25 Vol.-%. Capitolo 7.13.4

Pulizia e disinfezione Per la pulizia di locali e attrezzi sono stati aggiunti nell'elenco dei prodotti ammessi bicarbonato di sodio, acido tartarico, raggi UV e aria ionizzata. Capitolo 7.13.4
 L'acido tartarico è ammesso in ambito enologico. I raggi UV e l'aria ionizzata riducono l'impiego di detersivi e acqua. L'uso di raggi UV figura già nel capitolo 6.2.1 come metodo ammesso per la trasformazione. Il bicarbonato di sodio è meno pericoloso della soda caustica.

Regolamento delle sanzioni

Riesame Se dopo una pena convenzionale inflitta dalla commissione per la protezione del marchio (CPM) emergono nuovi fatti che sarebbero stati rilevanti per la valutazione può essere richiesto un riesame entro 10 giorni. Allegato 3, punto 4
 Finora i reclami contro decisioni relative alle sanzioni della CPM dovevano in ogni caso essere inoltrati all'organo direttivo dell'Associazione Demeter Svizzera.

Lotta antiparassitaria

Trappole feromone I metodi della confusione basati su feromoni sono ammessi se il monitoraggio e l'impiego di organismi utili non impediscono la diffusione. Capitolo 6.6.3.3/ 6.6.3.5

Imballaggio

Alluminio Per l'impiego di fogli di alluminio per l'imballaggio non è più necessario un permesso speciale della commissione per la protezione del marchio a condizione che vi sia una necessità tecnica che sarà verificata in occasione della notifica per il prodotto. Capitolo 6.5.4
 La necessità tecnica normalmente non è limitata nel tempo e pertanto va verificata in occasione della notifica del prodotto.

(r)PET Per adeguarsi alle direttive Demeter internazionali l'impiego di (r)PET viene esteso agli imballaggi di bevande a base di latte e succhi di frutta e di verdura a condizione che siano riutilizzabili o riciclabili. Capitolo 6.5.4
 L'impiego di bottiglie PET usate per la produzione di nuove bottiglie PET migliora il bilancio ambientale del PET, la protezione del prodotto rimane garantita.



Manzo da pascolo

Nessuna modifica



Natura Beef Bio



KAGfreiland
 für Kuhn, Schwen, Huber & Co.

KAGfreiland



Migros

Lievi modifiche nel campo dell'acquacoltura e introduzione del divieto di trasporto per via aerea

Impressum

Editore

Bio Suisse, 4052 Basilea, e FiBL, 5070 Frick

Redazione: Simona Moosmann, FiBL

Traduzione: Regula van den Berge

Foto in copertina: Helen Zobrist, FiBL

Impaginazione: Simone Bissig, FiBL

Download gratuito:

shop.fibl.org > no. art. 1359

Collaborazione

UFAG: Louisa Bühler, Luana Cresta e Dominique Giacomini / Bio Suisse: Beatrice Scheurer, Désirée Isele, Sara Gomez, Paul Assmus / Demeter: Marco Staub, Marc Meli / Manzo da pascolo: Bernhard Kammerer / Migros: Janina Storjohann / KAG Freiland: Chiara Augsburgger / Natura-Beef Bio: Esther Manser-Ammann

Normative bio 2025

Da febbraio 2025 saranno disponibili le «Normative bio 2025» da consultare online o da scaricare gratuitamente.

Le normative bio sono disponibili in tre lingue (DE, FR, IT).

normativebio.bioattualita.ch

→ FiBL, tel. 062 865 72 72

info.suisse@fibl.org